



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1935 del 2022, proposto da Romeo Ermenegildo Palma, rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia e Massimiliano Valenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Corte dei Conti - Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Grazia Bacchi, rappresentata e difesa dagli avvocati Annunziata Abbinente e Laura Albano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Daniela Acanfora, rappresentato e difeso dagli avvocati Gennaro Terracciano e Laura Albano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Franco Massi, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della deliberazione n. 385 del 30.12.2021, con cui il Consiglio di Presidenza odierno resistente ha disposto che il Consigliere Palma “è escluso dalla procedura di promozione a Presidente di sezione, di cui all'interpello in data 24 novembre 2021”.
- del verbale dell'Adunanza Generale del Consiglio di Presidenza del 21 dicembre 2021 e del verbale della Prima Commissione del 6 dicembre 2021 ad esso propedeutico (trasmessi al ricorrente in data 17.01.22);
- della delibera n. 231/CP/2019 del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, nei termini ed in relazione ai profili che saranno in seguito precisati;
- della deliberazione del Consiglio di Presidenza e/o di ogni altro provvedimento con cui l'Amministrazione ha disposto la promozione a Presidente di sezione o a Procuratore regionale dei candidati favorevolmente scrutinati;
- di tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali rispetto a quelli sopra indicati, anche di temporanea attribuzione dell'incarico di Presidente di sezione o Procuratore regionale facente funzione nelle more del perfezionamento degli atti di nomina.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Grazia Bacchi, Daniela Acanfora e della Corte dei Conti - Consiglio di Presidenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2022 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Letto il ricorso e le memorie difensive depositate dall'amministrazione e dai controinteressati;

Vista la rinuncia alla domanda cautelare proposta a verbale dalla parte istante;

Ravvisata l'opportunità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i magistrati vincitori e assegnatari dei dodici posti di funzione di cui all'interpello de quo, nonché nei confronti dei candidati non vincitori che hanno partecipato pure al

medesimo interpello;

Ritenuto di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web della Corte dei Conti di un avviso dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- l'identità della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame;
- 4.- l'indicazione dei nominativi dei soggetti controinteressati;
- 5.- l'indicazione del numero della presente decisione, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica in forma semplificata;
- 6.- il testo integrale del ricorso;

Ritenuto che, a tali incumbenti, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 50 (cinquanta), decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, inoltrando apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente ordinanza;

Ritenuto, inoltre, che l'amministrazione resistente non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, gli atti oggetto di notifica e dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione della documentazione in un'apposita sezione del sito denominata "pubblicità legale"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura della parte ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Ritenuto di rinviare all'udienza pubblica del 23 novembre 2022 per la discussione

del merito del ricorso, riservando all'esito ogni altro provvedimento;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) dispone che parte ricorrente proceda alla integrazione del contraddittorio processuale secondo le modalità e nei termini indicati in motivazione.

Fissa, per il prosieguo, l'udienza pubblica del 23 novembre 2022.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Francesca Petrucciani, Presidente FF

Lucia Maria Brancatelli, Consigliere

Filippo Maria Tropiano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Filippo Maria Tropiano

IL PRESIDENTE

Francesca Petrucciani

IL SEGRETARIO